

POLIZZE ASSICURATIVE GRATUITE PER GLI ISCRITTI AL S.U.L.P.L. IN REGOLA CON I VERSAMENTI DELLE QUOTE SINDACALI COMPRESA LA TREDICESIMA MENSILITA'

1



RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE, COMPRESO L'UTILIZZO LEGITTIMO DELLE ARMI - FINO A COLPA GRAVE.

1. La Società in base alle dichiarazioni del Contraente ed alla condizioni tutte di polizza, si obbliga fino alla concorrenza dei massimali di garanzia pattuiti (**100.000,00 euro per sinistro — 1.000.000,00 per anno assicurativo, franchigia di 1.500,00 euro con scoperto del 10%**), a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge e, nei soli limiti di responsabilità per essi individuata in seguito regolare procedimento giurisdizionale e amministrativo, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni

involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali, e danneggiamenti a cose, colpa grave, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla professione di appartenente a Corpo/ servizio di Polizia Municipale compreso l'uso delle armi, quando sia investito anche della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza,

2. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, in conseguenza di atti omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, svolte anche in posizione di distacco o utilizzazione temporanei presso Enti o Amministrazioni diversi da quelli di appartenenza, incluse quelle svolte dall'Assicurato nell'ambito di iniziative, accordi, convenzioni, protocolli d'intesa e contratti stipulati dall'Amministrazione Pubblica, per le quali l'Assicurato presta o ha prestato servizio con privati e/o con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altre Istituzioni Scolastiche, Enti di Formazione Professionale, Società, Associazioni Temporanee di Scopo e/o di Impresa, Consorzi, Associazioni, Università. Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane. L'assicurazione si intende inoltre operante per la funzione di Responsabile Unico del Procedimento ricoperta dall'Assicurato ai sensi della Legge n.241 e del D.Lgs. n. 163/2006.

Sono altresì comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per l'eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivati da

violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo. La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica

GENERALI ASSICURAZIONE

Amministrazione verso l'Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere. La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale, accertate attraverso regolare procedimento da parte degli organi di controllo incaricati. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivati da fatti dolosi commessi dall'Assicurato. Per queste tipologie di sinistri si intendono operanti l'applicazione di franchigia di 2.500,00 euro con uno scoperto del 10% ed un massimale per sinistro di 50.000,00 euro sino alla concorrenza annua del massimale previsto in polizza per ogni anno assicurativo. (Condizioni tecniche riepilogative Punto 2: 50.000,00 euro per sinistro — 400.000,00 per anno assicurativo, franchigia di 1.500,00 euro con scoperto del 10%)

3. L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta degli associati dell'Assicurato per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi escluso l'Ente e il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Ad integrazione di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Polizza sono altresì inclusi i danni derivati da atti connessi con lo

svolgimento delle funzioni normative giurisdizionali e amministrative, ivi compresa la colpa grave, con applicazione di franchigia di 2.500,00 euro con uno scoperto del 10% ed un massimale per sinistro di 50.000,00 euro sino alla concorrenza annua del massimale previsto in polizza per ogni anno assicurativo. (Condizioni tecniche riepilogative Punto 3: 50.000,00 euro per sinistro — 400.000,00 per anno assicurativo, franchigia di 1.500,00 euro con scoperto del 10%).

Per Contraente si intende il Sindacato e per Assicurati gli iscritti allo stesso per i quali la copertura assicurativa sarà valida a partire dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della scheda di adesione al sindacato stesso.

La garanzia è operante per: detenzione, porto ed uso legittimo di armi in dotazione nel territorio della Repubblica Italiana e maneggio delle medesime nel corso di specifiche istruzioni programmate in bianco o a fuoco anche all'interno di uffici caserme , anche temporanee , del Corpo/ Servizio di Polizia Municipale di appartenenza , ovvero nel proprio domicilio nell'atto di intraprendere o cessando da servizio comandato nonché per intraprendere taluna delle attività di cui all'articolo 219 Codice di Procedura Penale.

La garanzia è prestata per danni di cui i soggetti assicurati debbano rispondere direttamente nei confronti di terzi e di quelli di cui debbano rispondere indirettamente nei confronti dell'Ente di appartenenza che, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisce in via di rivalsa. In entrambi i casi sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi; limitatamente alle lesioni personali, sono considerati terzi tra di loro gli appartenenti al Corpo/ Servizio di Polizia Municipale.

TUTELA LEGALE

1. I sindacati hanno sottoscritto una convenzione per offrire ai propri iscritti ASSISTENZA LEGALE su tutto il territorio nazionale in materia Civile, Penale, Amministrativa e Stragiudiziale.

2. Attraverso la Convenzione sopra indicata gli iscritti potranno usufruire di un servizio di assistenza/consulenza legale fornita da alcuni studi legali situati sul territorio nazionale.

A. L'assistenza legale a favore degli iscritti comprende più in particolare: l'assistenza e/o la rappresentanza e/o la difesa nei procedimenti di natura penale, civile amministrativa e stragiudiziale.

B. il costo per l'assistenza legale sarà a carico del Sindacato laddove l'iscritto: 1. sia persona offesa e/o

danneggiata dal reato; 2. sia indagata, imputata, condannata, in relazione a contestazioni a titolo di responsabilità colposa inerente a fatti relativi all'esercizio della prestazione del proprio servizio; 3. abbia necessità di assistenza/rappresentanza nei contenziosi relativi al rapporto di lavoro innanzi alla Magistratura competente in materia di diritto del lavoro e/o diritto previdenziale; 4. abbia necessità di assistenza/rappresentanza in ordine a provvedimenti disciplinari, con la sola esclusione dei casi in cui il procedimento disciplinare si concluda con il provvedimento sanzionatorio del rimprovero e/o richiamo verbale; 5. abbia necessità di assistenza/rappresentanza in questioni di diritto civile in genere in relazione a contenziosi inerenti a fatti relativi all'esercizio della prestazione del proprio servizio; 6. abbia bisogno di consulenza legale di natura stragiudiziale;

3. Nella convenzione è prevista, inoltre, un'agevolazione ai propri iscritti per l'assistenza legale, fuori dai casi di cui ai punti A) e B) dell'art.2, su tutto il territorio nazionale ed in tutte le giurisdizioni: penale, civile, lavoro, famiglia, tributario, da rapporto condominiale, da sinistro stradale, previdenziale, assistenziale, responsabilità medica, ristoro del danno, stragiudiziale; restano escluse le controversie aventi ad oggetto quanto relativo al risarcimento per danni differenziali, che verranno concordate di volta in volta.

